

	Rep. n.	AA.DD.
	COMUNE DI CITTADELLA	
	(Provincia di Padova)	
	CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL TEA-	
	TRO SOCIALE	
	L'anno duemilaventi quattro, addì del mese di ,	
	TRA	
	Il Comune di Cittadella - con sede in via Indipendenza n.41, codice fiscale	
	81000370288, di seguito per brevità denominato “Comune” - nella persona del Di-	
	rigente del 2° Settore, dott.- Mosele Nicola, nato a , domiciliato per la ca-	
	rica presso la sede comunale di Cittadella, il quale dichiara di intervenire in qualità	
	di Dirigente del Settore 2° giusto provvedimento del Sindaco di Cittadella n.12/2023	
	e	
	L'Associazione Compagnia Stabile Città Murata con sede legale a Cittadella, Via In-	
	dipendenza, n. 19 – C.F. 90013130282 – piva 04372030280 nella persona del suo le-	
	gale rappresentante sig.ra Ereno Marta, di seguito chiamato “concessionario”, nato a	
	il domiciliato , codice fiscale	
	PREMESSO:	
	- che la Compagnia Stabile Città Murata ha richiesto la concessione in uso tempora-	
	neo del Teatro Sociale per lo svolgimento delle prove prima degli spettacoli dei soci	
	della compagnia per n. 12 serate a decorrere dal mese di settembre 2026 al mese di	
	settembre 2027 (date che dovranno essere concordate con l'ufficio cultura) e che il	
	Teatro è dotato di strutture idonee ed adeguate alle sopra descritte esigenze ;	
	Tanto premesso tra le costituite parti si conviene quanto segue:	
	Art.1 - Premesse	
	1	

	Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.	
	Art. 2 - Oggetto	
	E' concesso alla Compagnia Stabile Città Murata l'uso temporaneo del Teatro So-	
	ciale per n. 12 serate da effettuarsi da settembre 2026 a settembre 2027 (date che	
	dovranno essere concordate con l'ufficio cultura), per lo svolgimento delle prove de-	
	gli spettacoli teatrali, attività non incompatibili con la destinazione della struttura.	
	Il concessionario dichiara e garantisce che i locali di cui all'oggetto sono considerati	
	idonei all'esercizio dell'attività a cui saranno destinate, impegnandosi sin da ora a	
	non destinarli a scopi differenti o contrari alla legge.	
	Il concessionario assume ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno agli	
	impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, tenendo il	
	Comune dagli oneri economici derivanti.	
	La concessione è subordinata alla stipula, da parte del concessionario, di una polizza	
	per la Responsabilità Civile con un Istituto Assicurativo.	
	Art. 3 – Modalità di concessione	
	Il provvedimento concessorio può essere revocato in qualsiasi momento per motiva-	
	te e giustificate esigenze dell'istituzione, in ogni caso la concessione non può avere	
	durata superiore ai dodici mesi.	
	Non è consentito il rinnovo tacito.	
	L'utilizzo dei locali è riservato esclusivamente al richiedente e non è consentita la	
	cessione ai soggetti terzi.	
	Art. 4 – Obblighi ed oneri a carico del concessionario	
	Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli	
	impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente impu-	
	tabili o imputabili a terzi presenti nei locali in occasione dell'utilizzo dei locali stes-	
	2	

	si.	
	Il concessionario :	
	a) dichiara che il personale è formato in tema di sicurezza in particolare nella gestione delle emergenze (primo soccorso e antincendio). Allo scopo indica il sig. Renato Bizzotto persona formata;	
	b) dichiara di aver preso visione del DVR e del piano di primo soccorso e antincendio del Teatro Sociale, vincolandone al rispetto gli utenti ed esonerando il Comune da ogni ed assoluta responsabilità;	
	c) indica il nominativo del R.S.P.P. nel Sig. Marirosa Andretta ;	
	d) indica il nominativo del responsabile dell'utilizzo dei locali quale referente per il Comune la sigra Ereno Marta;	
	e) dichiara di osservare l'applicazione e il rispetto delle disposizioni previste per l'utilizzo dalla presente convenzione e dalle norme generali che regolano l'utilizzo degli ambienti pubblici;	
	f) dichiara di lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire la normale ripresa delle attività precedentemente ivi svolte;	
	g) assume a proprio carico il personale per la custodia e la pulizia dei locali;	
	h) assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per l'eventuale danno che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone e cose, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;	
	i) si impegna a non organizzare spettacoli o manifestazioni con presenza di pubblico, ad esclusione di quelle per cui non saranno avanzate richieste di somme di denaro ad alcun titolo;	
	j)indica nel Sig. Marta Ereno la persona responsabile per le pulizie;	
	3	

	k) si impegna a restituire, dopo l'utilizzo, la piena funzionalità ai locali, agli impianti	
	ed alle attrezzature con una perfetta pulizia dei locali ed una accurata manutenzione	
	degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano siste-	
	mati all'inizio.	
	La Compagnia Stabile Città Murata contribuirà ai costi connessi all'uso esclusiva-	
	mente del Teatro Sociale per le prove della Compagnia, in termini economici trami-	
	te il pagamento di un canone forfettario pari a complessive € 300,00 e con l'esecu-	
	zione di due spettacoli teatrale da effettuarsi entro la scadenza della presente con-	
	venzione ;	
	Come richiesto all'art. 2 il concessionario dichiara di aver stipulato apposita polizza	
	assicurativa di Responsabilità Civile.	
	Art. 5 – Divieti	
	È vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere.	
	È vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione	
	attrezzi e quant'altro.	
	Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei loca-	
	li dovrà essere tempestivamente segnalato al Comune di Cittadella.	
	L'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessio-	
	nario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità.	
	I locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine	
	dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a ga-	
	rantire il regolare svolgimento di altre attività.	
	Durante l'uso è assolutamente vietato fumare in tutti i locali a qualunque titolo uti-	
	lizzati ed in tutte le pertinenze ai sensi del D.L. 104 del 12.09.2013 , convertito in	
	L. n. 128 dell'8 novembre 2013.	
	4	

	Sono altresì vietati la vendita ed il consumo di cibo o bevande nei locali oggetto del-	
	la presente convenzione;	
	Art. 6 - Durata	
	Il diritto di uso ha inizio dal 1 settembre 2026 e avrà termine alle ore 23.59 del gior-	
	no 29 settembre 2027.	
	Il bene in uso oggetto del presente contratto verrà restituito nello stato in cui viene	
	attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.	
	Nell'ipotesi che non vengano rispettate le condizioni poste dal presente contratto, il	
	Comune di Cittadella si riserva la facoltà di revocare la concessione.	
	Art. 7 - Controversie	
	Eventuali controversie inerenti l'interpretazione della presente convenzione sono de-	
	mandate al competente tribunale di Padova.	
	Qualsiasi controversia relativa al presente atto, se non ricomposta bonariamente en-	
	tro 60 giorni dalla sua insorgenza, sarà deferita al foro di Padova.	
	Art. 8 – Conflitto d'interessi	
	Le parti dichiarano, per quanto di loro conoscenza, l'insussistenza di situazioni, an-	
	che potenziali, di conflitto di interessi tra loro.	
	Art. 9 – Trattamento dati personali	
	Le parti, ai sensi del D. Lgs. 101/2018, prestano espresso consenso al trattamento	
	dei propri dati in relazione agli adempimenti relativi al presente atto, nonché alla co-	
	municazione di tali dati nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti. Ai	
	sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e del Regola-	
	mento UE 679/2016 il Comune informa la l'Associazione di essere “titolare” del	
	trattamento dei dati raccolti e che, per gli adempimenti inerenti al presente atto, “re-	
	sponsabile” del trattamento è il dirigente del servizio interessato. Il Comune di Citta-	
	5	

